

Gruppo IVA "europeo" dal 2018

Rimodulato in parte anche il regime delle liquidazioni IVA di gruppo ex art. 73 del DPR 633/72

/ Simonetta LA GRUTTA

Il Ddl. di bilancio per il 2017 dovrebbe introdurre nell'ordinamento nazionale l'istituto del **gruppo IVA**, dando attuazione, seppure tardiva, alla delega fiscale.

Nel giugno 2015 e nel febbraio 2016 si era tentato di allineare la legislazione interna a quella di altri Paesi Ue; tuttavia, l'intendimento era stato accantonato in assenza di adeguate coperture di bilancio.

Le future disposizioni trovano fondamento nell'art. 11 della Direttiva 2006/112/CE, secondo cui gli Stati membri hanno facoltà di considerare come **unico soggetto passivo IVA** le entità, stabilite nel territorio dello stesso Stato, giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.

Normativamente, si intende inserire nel DPR 633/72 il Titolo V-bis, rubricato "Gruppo IVA", composto da undici articoli, applicabili dal 1° gennaio 2018.

Il nuovo regime, così come previsto dalla Direttiva IVA, è facoltativo e, per quanto non espressamente previsto, come nelle precedenti versioni, dovrebbe essere **alternativo** all'istituto della cosiddetta "liquidazione IVA di gruppo", di cui all'art. 73, comma 3 del DPR 633/72. Potranno partecipare al gruppo IVA i soggetti passivi IVA stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrono congiuntamente i seguenti **vincoli**:

- un vincolo finanziario (ex art. 2359, comma 1, n. 1 c.c.), sussistente quando tra i soggetti vi è, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo o quando i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto; il vincolo deve sussistere almeno a partire dal 1° luglio dell'anno solare precedente;

- un vincolo economico, riscontrabile quando tra i soggetti passivi vi è almeno una forma di cooperazione economica, poiché svolgono attività dello stesso genere, o attività complementari o interdipendenti, o che avvantaggiano uno o più di essi;

- organizzativo, in quanto, in via di fatto o di diritto, esiste un coordinamento tra gli organi decisionali.

Se ricorre il vincolo finanziario, si presumono sussistenti anche il vincolo economico e organizzativo.

Sono **esclusi dal gruppo IVA** le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero, i soggetti la cui azienda è sottoposta a sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. o a procedura concorsuale o posti in liquidazione ordinaria.

In tale contesto, si introduce la figura del **rappresentante** del gruppo IVA, quale soggetto che esercita il controllo (vincolo finanziario). Perché si costituisca il gruppo, il rappresentante del gruppo dovrà presentare telematicamente una dichiarazione contenente, tra l'altro, la denominazione del gruppo, i dati identificativi del rappresentante e degli altri soggetti partecipanti

e le relative sottoscrizioni, l'attestazione della sussistenza dei vincoli, le attività svolte, ecc.

Se la dichiarazione è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, l'opzione ha effetto dall'anno successivo; se la dichiarazione è presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, l'opzione ha effetto dal secondo anno successivo.

La **portata innovativa** delle disposizioni in via di approvazione risiede nel fatto che, una volta costituito il gruppo IVA, le entità partecipanti – originariamente soggetti passivi IVA distinti – divengono un unico soggetto passivo IVA.

Ne segue che:

- le operazioni effettuate tra soggetti facenti parte del gruppo IVA non assumono rilevanza ai fini IVA;

- le operazioni effettuate tra soggetto terzo e soggetto partecipante al gruppo IVA si considerano effettuate da o nei confronti del gruppo;

- gli obblighi e diritti derivanti dall'applicazione delle norme IVA sono a carico o a favore del gruppo IVA.

Secondo l'art. 11 della Direttiva 2006/112/UE, l'efficacia delle nuove norme è subordinata alla **consultazione**, da parte del MEF, del Comitato IVA della Ue.

Tale consultazione preventiva, ancorché obbligatoria (non è infatti sufficiente la mera notifica di adozione della deroga), ha la sola finalità di assicurare che possano essere esaminate le **previsioni derogatorie** e la loro portata in termini di effetti per l'erario e per i soggetti passivi. Il Comitato IVA non è tenuto a pronunciarsi favorevolmente o sfavorevolmente sulla misura nazionale derogatoria e può limitarsi a prenderne atto, purché lo Stato membro abbia fornito "informazioni sufficienti per consentirgli di esaminare tale misura con cognizione di causa" (Corte di Giustizia Ue, causa [C-228/05 Stradasfalti](#)).

Rifacendosi all'esperienza maturata da altri Stati membri, l'istituto del gruppo IVA dovrebbe consentire un **legittimo risparmio d'imposta** qualora tra le entità aderenti al gruppo vi siano soggetti passivi IVA che non godono del pieno diritto alla detrazione. Secondo i modelli adottati in altri Stati membri, il gruppo IVA detrae l'imposta in base alla composizione del volume d'affari complessivo realizzato dall'*unicum*, riducendo o neutralizzando gli effetti che derivano dal porre in essere operazioni che non danno diritto a detrazione.

In ultimo, si segnala che il disegno di legge di bilancio per il 2017 in parte riscrive le disposizioni relative alla **liquidazione IVA di gruppo**. Secondo la nuova formulazione, in vigore dal 2018, non vi sarebbe più obbligo per la capogruppo di presentare la dichiarazione IVA per il gruppo; inoltre, la sussistenza del requisito del possesso sarebbe richiesta a partire dal 1° luglio – e non più dal 1° gennaio – dell'anno solare precedente.